

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO CORERTEX

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento è approvato ai sensi dell'art. 30 dello Statuto di CO.R.ER.TEX. – Consorzio Riuso e Riciclo (di seguito “il Consorzio”), al fine di dare attuazione allo Statuto ed assicurare il migliore funzionamento del Consorzio.
2. Ove non diversamente specificato, nel presente Regolamento trovano applicazione i termini e le definizioni contenute nello Statuto del Consorzio.

Articolo 2 - Adesione dei soci

1. La domanda di adesione al Consorzio è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dell'ente che intende aderire e deve essere indirizzata a CORERTEX, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, presso la sede sociale, o via pec all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, o su altri elenchi ufficiali, utilizzando appositi moduli predisposti da consorzio, corredandola della seguente documentazione:

- certificato camerale aggiornata e non anteriore di tre mesi con indicazione delle procedure concorsuali degli ultimi 5 anni;
- copia dello statuto sociale vigente.
- bilancio degli ultimi tre esercizi;
- certificato del casellario giudiziale di amministratori e soci, se imprese o enti non pubblici;
- certificato dei carichi pendenti di amministratori e soci, se imprese o enti non pubblici;
- dichiarazione di essere in regola con la normativa giuslavoristica e previdenziale applicabile, nonché con quelle relative alla sicurezza sul lavoro e alla gestione dei rifiuti;

1.bis Il certificato del casellario giudiziale di amministratori e soci, ed il certificato dei carichi pendenti di amministratori e soci, possono essere sostituiti da autocertificazioni, salva specifica richiesta del Consiglio di Amministrazione, che può essere avanzata per la prima volta anche successivamente all'ammissione.

2. L'ammissione al Consorzio è subordinata alla delibera del Consiglio di Amministrazione, dopo attenta e ponderata valutazione della documentazione prodotta. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sulla domanda alla prima riunione utile, da tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda medesima corredata di tutti i documenti richiesti.

3. È facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere ulteriore documentazione entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla riunione tenutasi per deliberare sulla domanda ricevuta. In questo caso il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riunirsi nuovamente per deliberare sulla domanda entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione integrativa.

4. La decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione è comunicata all'interessato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla delibera di cui al punto 2.2 che precede o, se del caso, di cui al punto 2.3 che precede e può essere fornita con ogni mezzo che consenta all'interessato di venirne a conoscenza.

5. Contestualmente all'accoglimento della domanda il Consiglio di Amministrazione determina in via provvisoria la quota di partecipazione spettante al nuovo consorziato, nonché la somma che il consorziato è tenuto a versare al fondo consortile ai sensi dell'art. 6 dello Statuto.

6. L'adesione decorre dal giorno del pagamento del contributo associativo dovuto in seguito alla comunicazione di accettazione della domanda di adesione nella misura indicata all'art. 3 del presente Regolamento ed ha validità di un anno solare.

7. Contro la delibera di ammissione, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla sua adozione, possono ricorrere al Collegio dei Probiviri i soli consorziati con l'indicazione specifica dei motivi. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile. La delibera di diniego non è impugnabile, ma non pregiudica la riproposizione della domanda.

Articolo 3 – Contributo Annuale e gestione della morosità

1. L'entità e la tempistica per il versamento del contributo annuale (Contributo Annuale) sono determinate da apposita delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione. L'entità del versamento, fissata anche per categorie di imprese, dovrà essere collegata al budget previsionale annuale, tenuto conto degli eventuali avanzi dell'anno precedente, e dovrà essere composta di una quota fissa (Quota Fissa Annuale) e di una quota variabile (Quota Variabile Annuale).

2. La Quota Fissa Annuale successiva alla prima, che sarà da tutti i nuovi consorziati dovuta nella misura fissa di € 5.000,00 (euro cinquemila/00), o altra misura stabilita dal consiglio anche per categorie di imprese, verrà calcolata in base al fatturato medio del quinquennio e determinata in base a scaglioni di fatturato.

3. La Quota Variabile Annuale dovrà essere commisurata:

- quanto alle imprese la cui attività prevalente è il riuso di abiti o accessori usati, alla quantità di rifiuti in entrata per tramite del Consorzio nell'anno precedente all'anno del versamento;
- quanto alle imprese la cui attività prevalente è il riciclo di materie prime seconde e scarti tessili, alla quantità di merce acquistata da altri consorziati riutilizzatori l'anno precedente all'anno del versamento.

E' fatta salva altra valutazione del Consiglio di Amministrazione, anche in assenza o carenza di questo requisito.

4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare un contributo minimo in misura fissa per le imprese di minori dimensioni e per gli enti no-profit, ed un contributo proporzionato al fatturato o al patrimonio per imprese ed enti per cui non sia applicabile il criterio di cui al punto 3.3 che precede.

5. In caso di mancato versamento delle quote associative entro 2 (due) mesi dalla scadenza dei termini indicati dal Consiglio di Amministrazione, l'associato è formalmente costituito in mora con lettera A/R o pec. Decorso infruttuosamente il termine di 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine per il pagamento del Contributo Annuale verranno applicati gli interessi ex d.lgs. 231/2002 e ss. mm. e ii. sull'intera somma.

6. Per il periodo entro il quale permane lo stato di mora, il consorziato resta sospeso da ogni servizio e da ogni attività sociale e saranno attivate le procedure legali per il recupero, anche in via giudiziaria, dei contributi e delle maggiorazioni dovute.

7. Decorso 12 (dodici) mesi dalla scadenza del termine di versamento, l'impresa risultante ancora parzialmente o totalmente morosa può essere espulsa dal Consorzio, previa apposita delibera del

Consiglio di Amministrazione, senza che questo comporti la decadenza degli obblighi contributivi e dei suoi accessori maturati fino al giorno dell'esclusione.

8. In caso di dimissioni durante il primo periodo di adesione, il contributo è comunque dovuto fino alla prima scadenza.

9. Per quanto attiene le quote contributive dei nuovi associati, in caso di adesione nel corso del primo semestre dell'anno di esercizio, il contributo da versare sarà dell'intero importo calcolato sulla base dei parametri previsti per il settore di appartenenza come previsto dal presente articolo; le aziende o enti che aderiranno nel corso del secondo semestre verseranno il 50% (cinquanta per cento) dell'intero importo associativo. Fermo restando che il contributo dovrà essere versato in un'unica soluzione, indipendentemente dal semestre di adesione.

Articolo 4 – Obblighi dei consorziati in corso di rapporto

1. Ogni consorziato dovrà improntare il proprio comportamento a principi di lealtà e correttezza nei confronti degli altri consorziati e al rigoroso rispetto della normativa applicabile.

In modo particolare ogni consorziato dovrà costantemente essere in regola con le disposizioni giuslavoristiche e previdenziali, nonché con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, e con la normativa in materia di rifiuti, salvo se altre specifiche normative indicate dall'Organo Amministrativo.

2. Ogni consorziato è obbligato a comunicare senza ritardo al Consiglio di Amministrazione eventuali verbali di contestazione, sotto ogni forma, da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria, nonché qualsiasi provvedimento di queste ultime nei propri confronti.

3. Qualora il consorziato ritenesse di non essere pienamente in regola con la normativa, ovvero fosse soggetto ad accertamenti, dall'Organo Ispettivo consortile o da parte della Pubblica Amministrazione, che evidenziassero lo stato di non conformità alla normativa applicabile, gli sarà concesso un termine per adeguarsi da parte del Consiglio di Amministrazione il quale deciderà o meno se sospendere il consorziato dai diritti e dall'attività consortile fino all'adempimento degli adeguamenti richiesti, in base alla gravità dell'inadempimento o della violazione contestata. La decisione relativa alla sospensione può essere impugnata davanti al Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni continuativi dal ricevimento della relativa comunicazione.

Articolo 5 - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

1. Il recesso del socio, può avvenire in qualsiasi momento. Il recesso è esercitato mediante lettera raccomandata a.r. da inviare presso la sede sociale, o via pec all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, o da altri elenchi ufficiali e comporta l'immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo per l'anno corrente e per quello successivo, se il recesso è comunicato alla società successivamente al 30 novembre di ogni anno.

2. Si ha di diritto l'esclusione del socio quando:

- perde i requisiti richiesti per rivestire la qualità di socio;
- intervenga il fallimento, a partire dal deposito della sentenza dichiarativa del fallimento.

3. L'esclusione del socio può invece essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione in caso di reiterata violazione del presente Regolamento e/o del Codice Etico, una volta approvato, o per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto consortile, nonché per morosità, come previsto all'articolo 3.7 che precede. La decisione relativa alla esclusione può essere

impugnata davanti al Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni continuativi dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto consortile, nei casi previsti dal presente Regolamento e qualora intervenga messa in liquidazione, procedura di concordato fallimentare – compreso il concordato con continuità aziendale -, anche stragiudiziale, amministrazione controllata, con effetto anche sugli obblighi contributivi. In questi casi il consiglio di Amministrazione ha anche la facoltà di escludere il socio dal consorzio.

5. La trasformazione della società non estingue il rapporto consortile.

Articolo 6 – Attività consortile

1. In caso di rapporti con società, consorzi, enti pubblici o privati con cui il Consorzio dovesse negoziare la cessione di materiali o rifiuti tessili, abiti o accessori usati, i beni ottenibili saranno ripartiti tra i consorziati appartenenti alla categoria del riuso interessati, in regola con il pagamento dei contributi consortili nonché con gli altri criteri richiesti da statuto e regolamento e in possesso degli altri eventuali requisiti richiesti dall'ente che cede il materiale.

2. Il criterio di ripartizione sarà proporzionale al numero di dipendenti del consorziato interessato come risultante dal L.U.L. (Libro Unico del Lavoro), nel trimestre precedente il perfezionamento dell'accordo per la cessione dei beni.

3. I consorziati apparentemente alla categoria del riciclo hanno priorità nelle cessioni dei beni di loro interesse da parte dei consorziati appartenenti alla categoria del riuso, e diritto alla stessa riduzione proporzionale di prezzo, rispetto ai prezzi di mercato, ottenuta dal Consorzio a favore dei consorziati appartenenti alla categoria del riuso.

4. Il Consiglio di Amministrazione regolerà le modalità e gli strumenti con cui i consorziati appartenenti alla categoria del riciclo richiederanno la disponibilità dei beni ai consorziati appartenenti alla categoria del riuso, e le eventuali verifiche della congruità del comportamento di entrambi.

5. La vendita di tali materiali a terzi in presenza di una richiesta, effettuata con le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione, da parte di uno o più dei consorziati appartenenti alla categoria del riciclo comporta violazione del presente Regolamento e può essere sanzionata.

6. Il Consorziato appartenente alla categoria del riuso che beneficia della cessione di beni tramite il Consorzio non può cedere a terzi tali beni senza lavorarli per una percentuale superiore al 10% di quanto ottenuto.

Articolo 7 – Vigilanza e Controlli

1. Il Consiglio di Amministrazione vigila sull'osservanza delle norme di legge connesse all'attività del Consorzio, statutarie e regolamentari, da parte di tutti i consorziati e può richiedere documenti e svolgere i controlli che ritenga utili a tal fine, determinandone le modalità.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare la funzione di vigilanza ad uno o più propri componenti o a terzi, costituendo un Organo Ispettivo, eventualmente con autonomia decisionale e di spesa, e regolamentandone le procedure, restando comunque responsabile verso i consorziati e verso il Consorzio.

Articolo 8 – Sanzioni

1. Le imprese e/o gli enti che si rendano inadempienti ai doveri e agli obblighi previsti dallo Statuto del Consorzio e dal presente Regolamento e del Codice Etico, una volta approvato, sono soggette a sanzioni commisurate alla gravità dell'inadempimento, comminate dai competenti Organi associativi:

- a. Censura del Presidente. In forma orale o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti non adeguati del consorziato ma che non incidono sostanzialmente nel rapporto consortile;
- b. Sanzione Pecuniaria. Da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione, per violazioni o comportamenti più gravi, ed in ogni caso nella misura massima pari al 20% del contributo annuale.
- c. Sospensione dell'impresa o ente dal diritto di partecipare all'Assemblea del Consorzio e da ogni servizio e da ogni attività consortile, ovvero da quelle determinate dal Consiglio di Amministrazione, caso per caso, per una durata massima di 6 (sei) mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata anche in caso di morosità contributiva in atto da almeno 6 (sei) mesi;
- d. Esclusione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 può deliberare l'esclusione dell'ente o dell'impresa consorziata, in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi come previsto all'art. 5.3 che precede e quando nessuna altra soluzione sia ritenuta praticabile, ovvero quando la gravità del comportamento o dell'inadempimento non consentano la prosecuzione del rapporto consortile; l'esclusione può essere deliberata, a maggioranza semplice del Consiglio di Amministrazione, in caso di morosità contributiva in atto da almeno 12 (dodici) mesi, salvo casi di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari da valutarsi da parte del Consiglio stesso e nei casi indicati dal precedente art. 5.4.

3. Il Consiglio di Amministrazione può dichiarare la decadenza dei rappresentanti dell'impresa o ente che ricoprono cariche negli organi consortili, ovvero cariche direttive o incarichi di rappresentanza esterna per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta.

4. Avverso le sanzioni è ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 15 (giorni) giorni continuativi dalla data di comunicazione o notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La decisione del Collegio dei Probiviri è senza formalità ed è inappellabile. Se riforma la decisione del Consiglio di Amministrazione deve essere presa all'unanimità.

Articolo 9 – Organi del Consorzio

1. L'Assemblea è regolata dallo Statuto in tutte le sue prerogative, obblighi e modalità di convocazione e voto.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dai rappresentanti dei Soci Fondatori o dai rappresentanti comuni di questi, e da altri soggetti nominati dall'Assemblea, come previsto dallo Statuto, che ne determina i poteri, insieme al presente Regolamento, e le modalità di riunione e di voto.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere indicato tra i soggetti riferibili alle imprese la cui attività prevalente è il riuso di abiti o accessori usati, ed il Vicepresidente può essere indicato tra i soggetti riferibili alle imprese la cui attività prevalente è il riciclo di materie prime seconde e scarti tessili.

4. Presidente e Vicepresidente sono rieleggibili. Decadono in ogni caso con il Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

5. Comitato Esecutivo e Direttore generale sono organi eventuali, delegati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina poteri ed ampiezza della delega, salvo se altro, in ossequio a quanto previsto nello Statuto del Consorzio.

6. L'Organo Ispettivo è previsto dal punto 7.2 del presente regolamento.

7. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri, che durano in carica tre anni, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne decide gli eventuali compensi, tra i soggetti non appartenenti ai Soci Fondatori, e può essere composto anche da soggetti estranei al consorzio. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ed ha poteri decisionali in caso di impugnazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione tassativamente indicate nel presente Regolamento e nel codice etico, e può essere composto anche da soggetti non direttamente riferibili ai consorziati. Di ogni riunione del Collegio dei Probiviri viene redatto verbale che deve essere sottoscritto da tutti i componenti del collegio, e conservato a cura del Presidente del Collegio, designato dagli stessi.

8. L'Organo di Controllo è regolamentato dallo Statuto.

9. Il Comitato Scientifico può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne precisa le attribuzioni e i compensi, tra soggetti non necessariamente direttamente riferibili ai consorziati, che per capacità, esperienza e approfondita conoscenza della tipologia di lavoro del settore, nonché delle dinamiche normative e burocratiche possano contribuire allo sviluppo del Consorzio, promuovendo miglioramenti tecnici ed interfacciandosi con enti pubblici e privati anche col fine di ottenere un adeguamento della legislazione del settore alle concrete problematiche di categoria.

10. Possono essere costituiti Comitati tra i soggetti appartenenti alla medesima categoria, al fine di affrontare problematiche specifiche della suddetta categoria ed uniformare le proprie istanze ed indicazioni. Il portavoce è eletto tra i membri del comitato, con libertà di forme.

11. Non possono accedere alle cariche sociali soggetti riferibili ad imprese o enti che non risultino in regola con la contribuzione o soggetti con precedenti penali accertati con pena definitiva. È fatta salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in relazione ai soggetti da questo delegati, valutata la tipologia di precedente e con decisione motivata. Contro la delibera di nomina di tali soggetti, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni continuativi dalla sua adozione, possono ricorrere al Collegio dei Probiviri i consorziati con l'indicazione specifica dei motivi. La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.